

ASSOCIAZIONE CASAMICA ONLUS codice fiscale 97111240152

Verbale della Riunione Assemblea dei Soci

L'anno 2018, il giorno martedì 22 maggio alle ore 18.00 nei locali della Casa Accoglienza di Via S. Achilleo n. 4 in Milano, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione CasAmica Onlus

Verificata la presenza fisica di 44 soci e per delega di 46 soci; per un totale di 90 soci su un totale di 121 iscritti a libro soci.

Assume la presidenza la Signora Lucia Cagnacci, e propone di affidare la funzione di Segretario alla Sig.ra Emanuela Lombardo, che accetta.

La Presidente evidenzia, poi, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente con convocazione contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 90 soci in proprio (44) e per delega (46) su n° 121 soci iscritti; dichiara, pertanto, che detta Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione all'Assemblea del nuovo Statuto
2. Approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno intervenire per apportare alcune modifiche statutarie, necessarie a migliorare taluni aspetti legati alla gestione delle attività ed alla governance dell'ente.

La Presidente invita Anastasia Delmati a presentare il nuovo statuto all'Assemblea, come referente del gruppo di volontari che si è occupata della stesura del nuovo testo.

La Sig.ra Delmati prende la parola ed espone il processo che ha portato alla stesura del nuovo statuto illustrandone le novità più rilevanti. In particolare spiega la nuova classificazione delle categorie di Soci, le modalità di adesione e di qualifica del volontario e le eventuali casistiche di esclusione dalla associazione. Espone poi, brevemente gli altri articoli sottoposti a modifica.

Dopo breve discussione viene data lettura dello statuto e la Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci sul secondo punto all'ordine del giorno.


L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare nella sua integrità il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante assieme al foglio presenze.

Il Presidente viene incaricato, attraverso la segreteria, di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.


Il presente verbale viene firmato da Presidente e dal Segretario e conservato nel libro verbali, successivamente alla sua registrazione

Alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. Null'altro essendovi da discutere e deliberare in sede straordinaria, il Presidente dichiara che l'Assemblea prosegue in sede ordinaria.

Il Segretario



La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

- 5 GIU. 2018

Registrato in data..... Serie 3 N. 4440

CODICE FISC. EPENTE

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Olga Rita Lotti

IL FUNZIONARIO
Adalgisa Maccdonno



STATUTO

ASSOCIAZIONE "CASAMICA - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO"

PREMESSA

CasAmica ODV condivide le medesime finalità generali di CasAmica Housing Sociale – Impresa Sociale, Fondazione Casa dell’Accoglienza e Trust della Famiglia Vedani Onlus. In virtù della missione comune, pur riconoscendo e valorizzando le autonomie e le specificità delle singole organizzazioni, auspicano che tra loro sia attivato e mantenuto un costante scambio di informazioni e competenze, una stretta collaborazione progettuale e fattiva, il lavoro di rete e la condivisione delle risorse per il raggiungimento delle finalità comuni. Ciò allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi associativi e lo sviluppo del progetto di accoglienza finalizzato al benessere dell’individuo.

Art.1 – COSTITUZIONE

1. E’ costituita un’Associazione denominata “CasAmica - Organizzazione di volontariato”, detta anche in breve "CasAmica - ODV"

Art.2 - SEDE E DURATA

1. La sede legale dell’Associazione è in Milano, Via Saldini, 26. L’Associazione ha durata indeterminata.
2. L’Associazione potrà avere, altrove, propri recapiti e sedi operative o secondarie.

Art. 3 - FINALITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di cui alle lettere a) ed u) art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione si prefigge di raggiungere le finalità di cui al precedente comma attraverso la selezione, formazione, supervisione e organizzazione dell'attività di volontari operanti nei centri di ospitalità temporanea del progetto di accoglienza CasAmica. Tali centri:
 - a. sono principalmente diretti all'accoglienza e all'accompagnamento dei malati in cura lontano da casa e dei loro familiari;

 - b. sono orientati anche, in maniera minore e secondaria, all'accoglienza e all'accompagnamento di persone con un bisogno alloggiativo temporaneo, in eventuale condizione di lieve vulnerabilità e disagio, autosufficienti e capaci di vivere in comunità, che siano state segnalate dai servizi sociali comunali o da associazioni riconosciute.

3. L'Associazione è sensibile al bisogno di sostegno economico eventualmente portato dall'ospite. Dopo attenta valutazione delle reali necessità, l'Associazione può erogare un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura dei costi legati all'accoglienza.

4. I volontari si prendono cura degli ospiti e ne garantiscono l'accompagnamento con modalità adeguate alle situazioni. In questo modo si risponde al bisogno di alloggio, di ascolto e relazione, di coraggio e speranza, di senso di appartenenza e di supporto all'autonomia. Tutto questo viene svolto nella consapevolezza che la cura e la presenza dei volontari integrano le terapie mediche e le rendono più efficaci.

5. L'attività di cura e accompagnamento dei volontari si realizza attraverso:

a. l'ascolto e la vicinanza discreta ed empatica agli ospiti e la visita al paziente ricoverato in ospedale;

b. il collegamento e la collaborazione con gli enti ospedalieri per una presa in carico più efficace ed integrata;

c. il trasporto ove possibile e quando necessario da e per gli ospedali;

d. l'attività di informazione in merito alle realtà presenti sul territorio in grado di rispondere alle necessità degli ospiti;

e. l'organizzazione e gestione di attività culturali e di animazione;

f. la gestione del servizio di prenotazione e del processo di registrazione e di accoglienza nelle case.

6. L'Associazione garantisce ai volontari l'organizzazione, la formazione specifica e permanente, la supervisione psicologica, dotandoli delle competenze e degli strumenti e coordinando lo svolgimento qualitativo della loro attività. L'Associazione auspica, favorisce e sostiene altresì la crescita umana e spirituale dei propri volontari.

7. L'Associazione offre, nei limiti delle proprie possibilità, un supporto psicologico gratuito agli ospiti che ne facciano richiesta.

Art. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. Ogni socio è tenuto a condividere le finalità dell'Associazione, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. Il Consiglio può delegare tale compito, con apposita delibera, ad un suo membro. La comunicazione deve essere inviata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di adesione, lo stesso deve essere comunicato, motivandolo, entro 60 giorni all'interessato.

3. Colui che abbia visto rigettare la propria domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre ricorso chiedendo che sulla domanda si pronunci l'intero Consiglio Direttivo, che delibera in occasione della prima convocazione utile e comunque non oltre 60 giorni.

4. Nel caso in cui sia il Consiglio Direttivo a deliberare sulla domanda di adesione, in caso di rigetto della stessa, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

5. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri verso l'Associazione ed, in particolare, sono assicurati a tutte le categorie di soci l'accesso alle cariche sociali, la pienezza dell'elettorato attivo e passivo e la partecipazione alle attività ed agli eventi dell'Associazione.

6. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a. soci ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio.

b. soci volontari: sono le persone alle quali il Consiglio, o un consigliere appositamente delegato dallo stesso, assegna tale qualità dopo che le stesse abbiano seguito l'iter di selezione e di formazione previsto dall'Associazione e descritto nel Regolamento. I soci volontari versano una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.

Il volontario può anche non essere un associato. In ogni caso, vige l'obbligo di assicurazione ai sensi del successivo comma 9.

7. Il volontario che abbia cessato la propria attività di volontariato da oltre un anno o che non abbia partecipato ai momenti formativi proposti dall'Associazione, perde la qualifica di volontario. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al

volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, per la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Sono definiti sostenitori le persone o gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione, e/o coloro che, per qualità, titoli o attività, abbiano offerto od offrano all'Associazione un contributo di opera o di prestigio. I sostenitori non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto, tuttavia possono essere invitati a presenziare alle riunioni e/o a specifici eventi organizzati dall'Associazione.

11. Il Consiglio Direttivo può istituire l'Albo d'Oro dei Sostenitori. Possono divenire membri dell'Albo d'Oro persone ed enti che, in ragione di una donazione o di un loro specifico altro apporto, si siano particolarmente distinti. L'inserimento nell'Albo d'Oro avviene su valutazione del Consiglio

Direttivo che avvisa la persona o l'ente al fine di ottenerne l'assenso all'inserimento.

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di socio viene meno per recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ove egli agisca o abbia agito in violazione dello spirito e dei valori dell'Associazione o contravvenuto alle previsioni di legge, statutarie o regolamentari, alle deliberazioni degli organi associativi o per altri gravi motivi che devono essere esplicitamente contestati all'escluso.

3. L'esclusione può, altresì, avvenire quando l'associato non provveda al versamento della propria quota annuale entro il 31 marzo.

4. Contro l'esclusione l'associato può adire l'Assemblea, quale organo definitivo sulla pronuncia della stessa, che delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Presidente onorario

Il revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di coloro che compongono l'eventuale organo di controllo e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del cod. civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Data l'estensione territoriale dell'Associazione, l'associato può farsi rappresentare con delega scritta, anche posta in calce all'avviso di convocazione, da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, il quale deve consegnare la delega ricevuta alla Presidenza dell'Assemblea. Il delegato non può rappresentare più di due associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è, altresì, convocata dal Presidente su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio o di un decimo degli associati.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e viene affisso nei locali dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché inviato con avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronico, almeno 8 (otto) giorni dalla convocazione.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

5. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo l'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

9. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione.

Art. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- revocare il Consiglio Direttivo o singoli Consiglieri solo nei casi in cui sia verificato che il comportamento posto in essere dal singolo Consigliere o dal Consiglio sia in conflitto con le finalità dell'Associazione;

- stabilire, su proposta del Consiglio, il numero dei membri dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- nominare e revocare, nei casi previsti per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e relativo piano di attività;
- approvare il bilancio consuntivo o rendiconto nelle forme previste dalla normativa nonché la relazione di missione o, ove ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

In sede straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra questione od oggetto attribuiti dalla legge o demandato alla stessa dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, in numero dispari, eletti tra gli associati, che durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente. Il Consiglio elegge tra i suoi membri a maggioranza, nella prima riunione, il Presidente e, per i casi di impossibilità o di impedimento di questo, un vice-Presidente.

2. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque motivo, ciascun consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti e resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio. In assenza di un nominativo il Consiglio deve, nel più breve tempo possibile, ricorrere all'Assemblea per la sostituzione.

3. Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio. In tal caso si procede per la sostituzione, con le modalità di cui al precedente comma.

4. Nel caso in cui il consigliere cessato rivesta la carica di Presidente o vice-Presidente si procede, una volta integrato il Consiglio, alla nuova nomina con le modalità di cui al co. 1.

5. Qualora il Consiglio si riduca a meno della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio sarà ritenuto dimissionario e dovranno essere indette nuove elezioni.

6. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

7. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade, colui che sia nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del cod. civ.

8. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2475-ter del cod. civ.

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando su tutta la sua attività, salvo quanto assegnato dallo statuto all'Assemblea.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati in conformità alle previsioni dello Statuto;
- deliberare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari stabilendone la misura;
- elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- conservare ed aggiornare i libri sociali e contabili dell'Associazione;
- istituire eventuali comitati di coordinamento e di studio, fissandone i relativi compiti;
- progettare e realizzare le iniziative e le manifestazioni sociali;
- stipulare convenzioni e/o accordi con enti pubblici e privati;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione a progetti e iniziative, anche in collaborazione con altri enti;

- provvedere all'eventuale nomina del Direttore generale dell'Associazione e all'attribuzione delle relative funzioni e compiti, così come alla determinazione del compenso;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare in merito a specifiche funzioni e compiti che ritenga di conferire al Presidente con apposita delibera, in aggiunta a quelli già al medesimo spettanti per Statuto, o a singoli Consiglieri;
- nominare e rinnovare le cariche onorarie

Art. 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno la maggioranza dei Consiglieri.
2. Il luogo di riunione è presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nella comunicazione di convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono avvenire, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, a mezzo avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronico inviato a tutti i componenti ed al Revisore legale, se nominato o previsto per legge, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabilita e dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7, co. 8.

5. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto della maggioranza dei presenti, prevalendo a parità di voti quello del Presidente. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato.

ART. 12 – PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria; ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotia per l'esercizio dei poteri conferitigli.

2. Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, anche a nome del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio/rendiconto consuntivo, insieme al rapporto sull'attività dell'Associazione nell'esercizio precedente e alla relazione del Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente prima della fine del mandato, il Consiglio provvede entro un mese alla sostituzione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 9.

Art. 13 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dello stesso e ratificato a maggioranza (o per acclamazione) dall'Assemblea.

2. Il presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento di alcuna quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e propone iniziative inerenti alla vita associativa.

3. Al Presidente onorario compete, in particolare:

a. mantenere un ruolo consultivo, di riferimento dei valori associativi e di rappresentanza dell'Associazione in occasione di eventi e di momenti istituzionali

Art. 14 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento dell'attività associativa provengono da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo criteri e modalità previste con apposito Decreto;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata che sia consentita dalle disposizioni che regolano l'Associazione o che ad essa siano applicabili.

Art. 15 – II REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se previsto, nomina un Revisore Legale dei conti iscritto nell'apposito Albo ministeriale. Può, altresì, nominare un supplente.
2. Il Revisore legale dura in carica per il medesimo periodo di nomina del Consiglio Direttivo, sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina, ed è rinominabile.
3. La carica di Revisore legale è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.
4. Il Revisore legale ha il compito di controllare la corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione e la regolarità del rendiconto consuntivo, che deve controfirmare prima della presentazione all'Assemblea degli associati. Egli ha diritto di assistere alle Assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve essere invitato in tutte le ipotesi nelle quali si discuta di aspetti che ineriscano ai suoi compiti.

Art. 16 – BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio, corrispondente all'anno solare, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio consuntivo annuale secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con apposito decreto ministeriale.
2. Nel caso in cui l'Associazione sia nelle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 viene redatto, altresì, il bilancio sociale che poi pubblica sul suo sito internet e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Associazione, inoltre, ove ricorra l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, ha l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

4. Il bilancio/rendiconto annuale, con allegato il parere del Revisore legale dei Conti, se presente o necessario per legge, viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione è presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza di cui al co. 7 dell'art. 7, provvede anche a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento ed estinzione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere positivo di cui all'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. La devoluzione del patrimonio residuo compiuta in assenza o difformità del parere è nulla.

Art. 18– NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 ed alle altre disposizioni di legge, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

Gli effetti ed i limiti previsti dalle disposizioni statutarie, anche inerenti alle cariche sociali, hanno vigenza a partire dall'approvazione del presente statuto.